Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 154**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 luglio 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 3 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa italiana, foglio 82.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

De Bertolini Carlo fu Luigi e di Luisa Schatz, nato a Varone di Riva (Trento) il 30 dicembre 1911, sottotenente medico (*alla memoria*). — Ufficiale medico di un gruppo squadroni cavalleria coloniale, colpito mentre prodigava la sua assistenza ad un ufficiale ferito a morte, visto che altro camerata pure ferito, si batteva con pochi animosi contro un soverchiante numero di nemici, accorreva sanguinante per continuare la sua opera di generosa assistenza. Colpito nuovamente, non si arrestava, ma, apostolo e soldato, conscio del sacrificio incombente, animava i combattenti e assisteva i feriti sui quali, colpito per la terza volta mortalmente, si abbatteva in sublime atteggiamento di eroica abnegazione e di suprema dedizione al dovere. — Cossaiè (Scioa), 21 settembre 1939-XVII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Pellone Raffaele di Edoardo e di Pierina Gabaldi, nato a Napoli il 31 agosto 1912, sottotenente (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento, si lanciava, con pochi uomini, all'attacco di una considerevole formazione nemica, svelatasi improvvisamente sul fianco, che minacciava di agirare un reparto già frontalmente impegnato a fondo. Conteneva a lungo la pressione e l'impeto dell'avversario ricacciandolo, infliggendogli perdite ed impedendogli l'attuazione del pericoloso disegno. Colpito a morte, immolava gloriosamente la vita sul campo, confermando nel supremo sacrificio le elette virtù di soldato che già in altre circostanze lo avevano fulgidamente distinto. — Cossaiè (Scioa), 21 settembre 1939-XVII.

Tacca Mario di Pietro e di Maria Bonfanti, nato a Borgone di Susa (Alessandria) il 27 luglio 1910, sottotenente (*alla memoria*). — Ufficiale volontario in A. O., sebbene ferito ad una gamba, restava per ultimo a protezione del ripiegamento del suo reparto; ferito una seconda volta non desisteva dal tentativo di arginare l'irruenza dell'avversario contro il quale si lanciava alla baionetta, finchè, colpito mortalmente, immolava gloriosamente sul campo la sua giovane esistenza. — Cossaiè (Scioa), 21 settembre 1939-XVII.

Vitalini Guglielmo fu Vittorio e fu Elvira Crivellari, nato a Iseo (Brescia) il 18 novembre 1891, maggiore in s.p.e. — Comandante di un gruppo di artiglieria coloniale, durante un aspro combattimento contro una agguerrita formazione nemica, sempre vicino ai suoi reparti più esposti, rianimava col suo ascendente e con l'esempio del suo personale valore i suoi dipendenti maggiormente soggetti al fuoco nemico, appoggiando efficacemente l'azione delle fanterie duramente provate. — Faguttà, 25-26-27 marzo 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Capasso Gennaro di Vincenzo e fu Sasso Brigida, nato a Cantano (Benevento) il 20 agosto 1897, capitano in s.p.e. — Durante un combattimento, riusciva fra i primi a raggiungere la posizione nemica ed a mettere in rotta l'avversario, infliggendogli numerose perdite. In altro scontro con rilevanti forze nemiche, contribuiva col suo ardimentoso contegno, al felice esito dell'operazione. — Laibiet-Lai Agherit-Tai Aherit, 5-19 luglio 1938-XVI.

De Beaumont Giuseppe di Alfredo e fu Girolama Criscenti, nato il 31 luglio 1891 a Palermo, maggiore in s.p.e. — Ufficiale superiore addetto ad un comando colonna, in due aspre giornate di combattimento contro rilevanti forze nemiche, dava ripetute prove di ardimento. Continuamente esposto al tiro ed alle insidie del nemico, incurante del pericolo manteneva il collegamento fra i battaglioni della colonna, seriamente impegnati. Durante la lunga sanguinosa azione effettuava inoltre ardite ricognizioni verso la fronte nemica, fornendo preziose informazioni al comando colonna. — Faguttà, 26-27 marzo 1938-XVI.

Delli Roccioli Wladimiro fu Adamo e di Carbone Melania, nato a Napoli il 2 aprile 1911, sottotenente di complemento. — Comandante di compagnia in più combattimenti, concorreva efficacemente con il suo valoroso contegno, al conseguimento del successo, dando prova di qualità di coraggio personale, ardimento e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Vallone Lalomedir-Testata Torrente Sagà-Vallone Afgarà, 21-26 dicembre 1937-4 gennaio 1938-XVI.

De Santis Aurelio di Muzio e di Mosetti Maria, nato a Affile (Roma), sottotenente di complemento. — Dopo violento combattimento contro rilevanti forze nemiche, alla testa del reparto si lanciava alla baionetta, infliggendo gravi perdite ai nemici che, terrorizzati, si davano alla fuga, abbandonando armi e munizioni. — Laibiet-Corrà (Marabetiè), 5 novembre 1938-XVII.

Di Pauli Pio di Giorgio e di Maria Von Schulheim, nato a Merano (Bolzano) il 7 aprile 1914, tenente in s.p.e. — In due combattimenti trascinava col suo ardimentoso contegno le sue giovani reclute al successo, riuscendo ad infliggere al nemico, numericamente superiore, gravi perdite. — Laibiet-Lai Agherit-Tai Agherit, 5-19 luglio 1938-XVI.

Maglioni Gino di Ferdinando e di Ballacci Antonietta, nato a Fiesole (Firenze) il 26 marzo 1894, 1° capitano di complemento. — Informato che un forte gruppo di nemici aveva attaccato gli armati di un nostro capo, accorreva di iniziativa con cinquanta uomini del suo reparto e dopo quattro ore di combattimento, sbaragliava l'imbaldanzito avversario, costringendolo alla fuga con forti perdite. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Collasc (Marabatiè), 4 aprile 1938-XVI.

Manuti Ezio di Francesco e di Rizzi Francesca, nato a Barletta il 22 aprile 1913, tenente in s.p.e. — Dopo violento combattimento contro rilevanti forze nemiche, alla testa del reparto, si lanciava alla baionetta, infliggendo gravi perdite ai nemici, che terrorizzati, si davano alla fuga, abbandonando armi e munizioni. — Laibiet-Corrà (Marabetiè), 5 novembre 1938-XVII.

Massa Aldo di Luigi, e di Edvige Zavoli, nato a Rimini il 23 maggio 1913, tenente di fanteria in s.p.e. — Durante un combattimento dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo; dopo un lancio di bombe a mano, era fra i primi a penetrare nella posizione nemica, ponendo in fuga i nemici e catturando loro armi e munizioni. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Collasc (Marabetié), 6 novembre 1938-XVI.

Rocco Federico fu Ulderico e fu Giovanna Novaris, nato a Torino il 16 luglio 1891, tenente colonnello. — Comandante di un gruppo di bande irregolari, all'avanguardia di una colonna, attaccava un difficile passo di alta montagna, fortificato e difeso da una numerosa formazione di nemici e, trascinando con l'esempio i suoi uomini, lo conquistava, dando prova di coraggio e di sangue freddo. — Passo Naré, 20 febbraio 1938-XVI.

Zoppi Francesco fu Luigi e fu Zoppi Alice, nato il 24 febbraio 1896 a Cremona, capitano in s.p.e. — Comandante di battaglione coloniale, in tre giornate di combattimento, conduceva il proprio battaglione con fermezza, perizia e valore. In un momento critico, seguendo l'esempio di altro battaglione, trascinava i suoi ascari all'assalto, contribuendo efficacemente a mettere in fuga una formazione nemica. — Faguttà, 25-26-27 marzo 1938-XVI.

Ailesellasse Uoldemariam, ascari. — Durante un combattimento, ferito da una pallottola al collo seguitava a far fuoco sull'avversario. Fatto prigioniero riusciva ad evadere ed a portare per primo, nelle nostre linee, la notizia del glorioso fatto d'arme. — Amba Bisir, 21 agosto 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Battistini Raffaele fu Giovanni e fu Sofia Alcoba Malbuisson, nato a Roma il 21 aprile 1914, tenente di cavalleria in s.p.e. — Comandante di squadrone, alla testa del proprio reparto, dava prova di particolare perizia, avvedutezza e valore, efficacemente contribuendo al buon esito dell'azione. — Dera Mariam, 28 maggio 1939-XVII.

Danzeri Rodolfo di Luigi e di Salsa Isabella, nato il 22 agosto 1904 a Landra (Torino), sottotenente di complemento. — Comandante di una centuria di avanguardia assolveva il compito con perizia e valore, mettendo in fuga pattuglie nemiche. Successivamente guidava con impeto il reparto all'assalto di nuclei nemici che, dopo un corpo a corpo, venivano sbaragliati e messi in fuga. — Fiume Fato, 9 giugno 1938-XVI.

Di Pauli Pio di Giorgio e di Maria Von Schulheim, nato a Merano (Bolzano) il 17 aprile 1914, tenente in s.p.e. — Durante un combattimento, si slanciava arditamente all'assalto alla testa del suo reparto, infliggendo gravi perdite all'avversario, che era costretto alla fuga con forti perdite. — Lalbiet-Corrà, 5 novembre 1938-XVII.

Labisi Corrado di Eugenio e fu Vincenzina Ximone, nato a Noto (Siracusa) il 2 gennaio 1910, tenente in s.p.e. — Partecipava ad una operazione di polizia coloniale distinguendosi per valore, slancio, elevate virtù militari. Animato da fervido entusiasmo, disimpegnava, sotto il fuoco violento del nemico, missioni ed incarichi importanti, spiccando per audacia e sereno sprezzo del pericolo. — Ciollé-Lesibé Dingai (Zona del Cassam Scioa), 16-17 aprile 1938-XVI.

Magistrato Enrico fu Aristide e di Barbato Maria Grazia, nato Cafitello (Salerno) il 7 novembre 1913, artigliere. — Servente al pezzo, durante un improvviso attacco da parte di nuclei nemici, nell'attraversare un terreno scoperto e battuto, visto cadere dietro sè un compagno, di propria iniziativa ritornava indietro a prendere il mulo porta testata, del caduto, raggiungendo poi l'obbiettivo fissato. Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio ed attaccamento al dovere. — Mosovic Roric, 17 gennaio 1938-XVI.

Metelli Livio di Mario e di Orsetti Lidia, nato a Trieste il 29 settembre 1911, tenente di complemento. — Durante uno scontro con nemici trascinava con l'esempio i propri uomini, riuscendo a battere ed a fugare l'avversario. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Vallone Dentà-Fiume Fato, 1-9 giugno 1938-XVI.

Valdonio Vittorio di Oddovaldo e di Gherardi Dafne, nato a Parma il 2 gennaio 1911, sottotenente di complemento. — Comandante di centuria in avanguardia, avvistati nuclei nemici appostati, incurante del pericolo, li attaccava decisamente, volgendoli in fuga con perdite. — Vallone Densà, 31 maggio 1938-XVI.

Zuccari Pietro Leone fu Achille e fu Tomei Margherita, nato a Marano Equo (Roma) il 28 giugno 1901, giornalista. — Giornalista al seguito di colonna operante, in due successivi cicli di polizia coloniale, dimostrava salde doti di coraggio ed ardimento. Sempre con le truppe più avanzate, prendeva volontariamente parte ad azioni di guerra, sfidando l'offesa di agguerrite formazioni nemiche. — Goggiam-Uolisò Nonno, aprile-maggio-20 ottobre 1938-31 gennaio 1939-XVII.

(1042)

Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 153.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Assenacò Admasù, uachil (*alla memoria*). — Porta ordini, visto il proprio comandante cadere ferito, attraversava di sua iniziativa una zona intensamente battuta dal fuoco avversario allo scopo di procurarsi dell'acqua. Colpito a sua volta mortalmente, si trascinava fino all'ufficiale e, prima di spirare, gli esprimeva il rammarico di non essere riuscito nell'intento. — Harebur, 5-6-7 febbraio 1938-XVI.

Bahatà Ailù, muntaz (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento volontariamente prendeva parte, con altri animosi, ad una ardita azione contro nuclei di nemici che da un'altura infliggevano sensibili perdite ai reparti. Sopraffatto dal numero, dopo strenua difesa, sdegnosamente rifiutando l'intimazione di resa fattagli più volte dall'avversario, immolava gloriosamente la vita sul campo. — Cantà Mariam, 30 gennaio-3 febraio 1938-XVI.

Barachi Aptesghi, buluc basci (*alla memoria*). — Volontario in una impresa rischiosa, portava i suoi uomini all'attacco con mirabile slancio e sprezzo del pericolo. Ferito gravemente, continuava ad incitare i propri dipendenti fino all'assolvimento del compito affidatogli. Al posto di medicazione, morente, esprimeva al comandante di battaglione, l'orgoglio di avere sacrificato la vita per la grandezza dell'Impero Italiano. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Gheriesus Tesfù, buluc basci (34993) (*alla memoria*). — Comandante di buluc avanzato, giunto a contatto con grossi nuclei nemici in zona boscosa ed insidiosa, teneva animosamente testa all'avversario malgrado la forte sproporzione numerica, per dar tempo al comandante la compagnia di orientarsi sulla situazione. Invitato a gran voce ad arrendersi, con superbo sprezzo, rispondeva lanciandosi sull'avversario a colpi di bombe a mano, cadendo eroicamente sul campo. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Negasc Iohannes, zaptié (1370). — Tiratore di mitragliatrice leggera, benchè gravemente ferito continuava a combattere sino al felice esito dell'azione. Esempio di alto senso del dovere. — Cantà Mariam, 30 gennaio-4 febbraio 1938-XVI.

Tesgagabir Mebratù, muntaz (*alla memoria*). — In aspri combattimenti dava ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Durante un contrattacco alla baionetta contro forti masse avversarie si comportava valorosamente, infliggendo al nemico sensibili perdite e riportando gravissime ferite, in seguito alle quali decedeva dopo aver stoicamente subito l'amputazione delle braccia. — Cantà Mariam, 30 gennaio-2 febbraio 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Mohamud, buluc basci (40180). — Buluc basci capo pezzo, benchè ferito alla testa, rimaneva al proprio posto fino alla fine dell'azione, dando esempio di fermezza ed alto senso del dovere. — Cantà Mariam, 30 gennaio-8 febbraio 1938-XVI.

Adanom Cashà, buluc basci (47717). — Benchè febbricitante e con un piede piagato prendeva parte ad un combattimento, distinguendosi per spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Andenchiel Ghebriet, muntaz. — Comandante di un gruppo mitraglieri, attaccato di sorpresa da nemico appostato, contrattaccava risolutamente con precisa azione di fuoco, infliggendo perdite. Rimasto ferito, continuava a dirigere il tiro della propria mitragliatrice, rifiutando ogni soccorso ed incitando i compagni alla lotta. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Araià Ambir, muntaz (660). — Durante un aspro combattimento dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Successivamente, partecipava volontario ad un ardito colpo di mano e benchè ferito, si distingueva ancora per aggressività. — Cantà Mariam, 30 gennaio-1° febbraio 1938-XVI.

Beranè Gherechidan, zaptiè (2395) (*alla memoria*). — Durante un'uscita della sua compagnia, attaccato improvvisamente da forze avversarie superiori per numero, balzate da trinceramenti simulati nella boscaglia, si slanciava alla baionetta infliggendo al nemico gravi perdite. Nel proseguo dell'azione, mentre difendeva con lancio di bombe a mano il fucile mitragliatore di cui era servente, cadeva colpito a morte. — Cantà Mariam, 30 gennaio-2 febbraio 1938-XVI.

Cassai Ailenchiel, zaptiè (2291) (*alla memoria*). — Durante una uscita della sua compagnia, attaccata improvvisamente da forze avversarie superiori per numero, balzate da trinceramenti simulati nella boscaglia, si slanciava alla baionetta infliggendo al nemico gravi perdite. Nel proseguo dell'azione, mentre difendeva con lancio di bombe a mano il fucile mitragliatore di cui era servente,

cadeva colpito a morte. — Cantà Mariam, 30 gennaio-2 febbraio 1938-XVI.

Fessaha Guitom, zaptiè (709) (*alla memoria*). — Durante aspri ed accaniti combattimenti si distingueva per sereno coraggio ed ardimento. Con altri animosi concorreva a snidare un gruppo di nemici che, appostato su di un'altura, infliggeva sensibili perdite ai reparti in linea, incontrando morte gloriosa nell'assalto della posizione. — Cantà Mariam, 30 gennaio-1° febbraio 1938-XVI.

Ghebremicael Ghessilà, gregario di banda d'istruzione. — Gregario « amara » da poco arruolato, assalito proditoriamente da nemici della stessa razza e invitato a desistere dal combattere ed a consegnare il proprio ufficiale, dopo aver sprezzantemente respinto la proposta nemica, difendeva strenuamente il superiore, dando mirabile esempio di attaccamento alla nostra bandiera. — Limmu Ennaria, 17 novembre 1937-XVI.

Gherenchiel Tesfatzien, buluc basci. — Comandante di buluc, attaccato di sorpresa da nemici appostati contrattaccava risolutamente alla testa dei propri ascari. Rimasto ferito, continuava a combattere rifiutando ogni immediato soccorso ed incitando i propri uomini alla lotta. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Gheresghier Teclè, zaptie (2441). — Durante aspro combattimento, benchè gravemente ferito, continuava a combattere e si recava al posto di medicazione solo quando gli veniva imposto dal proprio comandante di compagnia. Esempio di alto senso del dovere. — Cantà Mariam, 30 gennaio 1938-XVI.

Gheresillasè Burrù, zaptiè (2102). — Durante aspro combattimento, benchè ferito ad una gamba, continuava a combattere animosamente, recandosi al posto di medicazione solo quando gli veniva imposto. Esempio di alto senso del dovere. — Cantà Mariam, 30-31 gennaio 1938-XVI.

Gheresillasè Zebelè, zaptiè (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento, benchè ferito ad una spalla, continuava a combattere finchè, colpito a morte, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Cantà Mariam, 30 gennaio-10 febbraio 1938-XVI.

Mohamed Abdul Aziz, buluc basci (55568). — Graduato più anziano di una batteria da montagna, ferito un capo pezzo, il sottocomandante e, successivamente, il capitano, sotto la direzione di questi, dando prova di grande ascendente, calma e sprezzo del pericolo, continuava a far funzionare la batteria fino alla fine dell'azione. Già distintosi in precedenti fatti di arme. — Cantà Mariam, 30 gennaio-8 febbraio 1938-XVI.

Mohamed Tzadik, buluc basci (14252). — Ferito il proprio comandante di compagnia e caduto l'unico subalterno, riorganizzava il reparto, riuscendo a mantenere la posizione raggiunta. Ferito a sua volta, rifiutava ogni cura ed incitava i dipendenti a proseguire tenacemente nell'azione fino al completo raggiungimento del successo. Chiedeva poi ed otteneva di non essere ricoverato all'ospedale per seguir le sorti del reparto. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Ogbagherghis Cunfù, zaptiè (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento, benchè ferito, rimaneva in posto e continuava ed incitare i compagni finchè, colpito mortalmente, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Cantà Mariam, 30 gennaio-10 febbraio 1938-XVI.

Salomon Sahalè, buluc basci. — Visto cadere il proprio ufficiale, assumeva il comando della mezza compagnia, che conduceva con ardimento e bravura. Durante dieci giorni di combattimenti, con calma e sprezzo del pericolo, contribuiva validamente alla saldezza del reparto, accorrendo ovunque la sua opera di fedele graduato fosse necessaria. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Teclè Aualon, muntaz (133). — Durante un attacco di nemici alle salmerie, con calma e serenità, benchè fatto segno a violenti raffiche di fucileria, riordinava i quadrupedi e, sebbene ferito gravemente ad un braccio, rimaneva sulla linea del fuoco, facendosi medicare solo al termine del combattimento. — Cantà Mariam, 30 gennaio-10 febbraio 1938-XVI.

Teclè Derres, uachil (62242). — Durante l'attacco di una posizione nemica fortificata, ferito gravemente al petto, rifiutava di farsi portare al posto di medicazione per non sottrarre ascari al combattimento ed incitava i compagni con la voce e con l'esempio al raggiungimento dell'obiettivo. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Tesfai Agos, muntaz (*alla memoria*). — Durante un combattimento, venuto a conoscenza che un suo compagno era caduto in una posizione intensamente battuta dalla fucileria nemica, vi accorreva di sua iniziativa, con grande sprezzo del pericolo, col nobile scopo di ricuperare la salma. In questo generoso tentativo trovava eroica morte. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Tesfamariam Ghebregherghis, muntaz (52688). — Capo arma di fucile mitragliatore, ferito il tiratore, lo sostituiva e fronteggiava da solo il nemico incalzante. In successivo combattimento, benchè ferito, continuava a sparare finchè l'avversario non veniva messo in fuga. — Cantà Mariam, 2 febbraio 1938-XVI.

Tzegai Tellà, muntaz (1245). — Durante due giorni di violenti combattimenti, quale portaordini di compagnia, attraversava più volte zone battute da violento fuoco avversario, dimostrando audacia e sprezzo del pericolo. Ferito gravemente e trasportato al posto di medicazione, manteneva contegno stoico, riscuotendo l'ammirazione dei presenti. — Cantà Mariam, 30-31 gennaio 1938-XVI.

Uoldai Silè, zaptiè (2337 (*alla memoria*). — Durante un'uscita della sua compagnia, attaccato improvvisamente da forze avversarie superiori per numero, balzate da trinceramenti simulati nella boscaglia, si slanciava alla baionetta infliggendo al nemico gravi perdite. Nel proseguo dell'azione, mentre difendeva con lancio di bombe a mano il fucile mitragliatore di cui era servente, cadeva colpito a morte. — Cantà Mariam, 30 gennaio-2 febbraio 1938-XVI.

Uoldegherghis Gheresillase, zaptiè (2284). — Durante aspro combattimento, benchè ferito, continuava a battersi animosamente, infliggendo perdite all'avversario. Esempio di virtù militari. — Cantà Mariam, 30 gennaio-2 febbraio 1938-XVI.

Uoldesillasè Uolderfiel, zaptiè (*alla memoria*). — Partecipava volontariamente, con una pattuglia, alla conquista di importante posizione avversaria. Durante l'inseguimento del nemico in fuga cadeva colpito a morte. Esempio di alte virtù militari. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Villari Gerardo fu Luigi Antonio e di Nono Maria, nato a Portici (Napoli) il 23 novembre 1908, 1° segretario di governo. — Quale Regio residente, costituiva con elementi locali alcune bande irregolari, che guidava personalmente in operazioni contro nemici, dando costante esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Tigrai Occidentale, luglio-dicembre 1936. — (Adi Golagul, 14 settembre 1936 - Mai Baruquà, 21 novembre 1936).

Abraha Gugsà, buluc basci (19668). — Ferito il proprio comandante di compagnia e colpito mortalmente l'altro ufficiale del reparto, assumeva il comando della propria mezza compagnia e si lanciava risolutamente e per primo all'assalto. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Alnalem Uondum, muntaz. — Durante un combattimento, benchè ferito ad una mano seguitava a combattere, dando esempio di coraggio ed alto senso del dovere. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Alì Isahach, muntaz (67118). — Addetto ai collegamenti, per meglio disimpegnare i compiti affidatigli non esitava a lanciarsi contro nuclei nemici avversari aprendosi la strada a colpi di bombe a mano. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Amed Ibrahim, muntaz (63732). — Aiutante di sanità, durante un'intera giornata di combattimento, spontaneamente e sprezzante del pericolo si portava per più volte in linea, per apportare le prime cure ai feriti. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Aptesillasse Tuoldè, muntaz (68379). — Porta ordini di mezza compagnia, visto cadere gravemente ferito il proprio ufficiale e due buluc basci, attraversava, incurante del pericolo, zona intensamente battuta dal fuoco nemico per informare il comando di compagnia. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Destà Beranè, muntaz (31994). — Durante una giornata di combattimento dava prove di valore, sprezzo del pericolo e spiccato senso del dovere. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Gheresghier Edrù, buluc basci (56223). — Durante un combattimento trascinava arditamente i propri uomini contro l'avversario, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Cantà Mariam, 30 gennaio 1938-XVI.

Hagos Tesfagaber, muntaz (91995). — Graduato portaordini, durante un combattimento, incurante del pericolo, si prodigava instancabilmente per il buon esito della operazione. Notato che alcuni ascari erano rimasti senza graduato, li riuniva e, alla loro testa, si lanciava contro l'avversario. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Jasù Embaiè, muntaz (62280). — Comandante del nucleo rifornitori di una sezione mitragliatrici pesanti, durante un combattimento, benchè febbricitante, manteneva contegno coraggioso, riuscendo, pur in condizioni difficili, ad assicurare il rifornimento delle munizioni. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Mohamed Alì 5°, buluc basci (55746). — Comandante uno scaglione salmerie, attaccato in marcia da rilevanti forze avversarie, organizzava con gli stessi conducenti la difesa e, malgrado le perdite subite, riusciva a respingere i nemici. — Cantà Mariam, 30 gennaio 1938-XVI.

Mohamed Alì Idris, buluc basci (52905). — Buluc basci addetto allo scaglione munizioni, durante dieci giorni di combattimento provvedeva, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, al continuo rifornimento dei pezzi e alla rimessa in efficienza del materiale, dimostrando sprezzo del pericolo e spiccato senso del dovere. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Cantà Mariam, 30 gennaio-8 febbraio 1938-XVI.

Mohamed Nasir, muntaz. — Graduato portaordini, durante un combattimento si prodigava nel portare ordini attraverso zona violentemente battuta dalla fucileria nemica. Trovatosi in un punto nel quale più ferveva la lotta, si univa ai fucilieri di una compagnia e con essi si lanciava all'assalto. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Semeré Ogbù, muntaz. — Durante un combattimento, benchè ferito ad una gamba, continuava a battersi animosamente. — Sansi, 30 maggio 1938-XVI.

Tzegai Aberrà, muntaz. — Addetto ai collegamenti, per meglio disimpegnare i compiti affidatigli non esitava a lanciarsi contro nuclei avversari aprendosi la strada a colpi di bombe a mano. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Tzeggai Derar, muntaz. — Durante un combattimento, benchè ferito, continuava a battersi animosamente. — Valle Harebur, 5-6 febbraio 1938-XVI.

Uoldeiohannes Tellà, buluc basci. — Comandante di squadra fucilieri, durante dieci giorni di combattimenti, primo in ogni assalto, era esempio ai propri dipendenti per coraggio e sprezzo del pericolo. — Cantà Mariam, 30 gennaio-8 febbraio 1938-XVI.

Zemarlam Teclé, muntaz (1323). — Durante un violento combattimento, di propria iniziativa assumeva il comando di una squadra di zaptiè, che portava valorosamente all'attacco, ricacciando l'irruente nemico con lancio di bombe a mano. — Cantà Mariam, 30-31 gennaio 1938-XVI.

(1043)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1941-XIX, n. 586.

Norme per la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII;

Veduto il decreto interministeriale 31 gennaio 1941-XIX, contenente norme per la detta emissione;

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, di stabilire norme per la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII, sottoscritti nell'A.O.I., e per l'assegnazione eventuale dei relativi premi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia, incaricata del servizio di Regia tesoreria, è autorizzata a differire la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII, al portatore, corrispondenti all'ammontare delle sottoscrizioni raccolte dagli Istituti consorziati e da essi versato nelle sezioni di Regia tesoreria dell'A.O.I., fino a quando non saranno accertati definitivamente gli importi delle singole sottoscrizioni suddette e gli Istituti consorziati non saranno a loro volta in grado di consegnare o di assegnare i buoni a ciascun sottoscrittore.

In ogni caso la consegna agli Istituti consorziati non potrà essere differita oltre sei mesi dopo la conclusione della pace.

Durante il periodo di sospensione della consegna, i buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII, al portatore, corrispondenti all'ammontare delle sottoscrizioni versato nelle mentovate sezioni di Regia tesoreria, saranno accantonati in distinti depositi, per ciascuna di esse, presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Art. 2.

Gli interessi, che matureranno sui buoni del Tesoro novennali 1950-XXVIII considerati nel precedente articolo, saranno corrisposti agli Istituti consorziati, all'atto della consegna dei relativi titoli.

Nella stessa guisa i premi semestrali, che eventualmente risultassero assegnati ai buoni compresi in ciascuno dei mentovati depositi, saranno pagati agli Istituti consorziati, facenti capo alla sezione di Regia tesoreria intestataria del deposito, all'atto della consegna dei titoli e in proporzione dell'ammontare complessivo delle corrispondenti sottoscrizioni da ciascuno di essi versato, per essere parimenti ripartiti fra i singoli sottoscrittori, in proporzione dell'importo dei buoni da ognuno sottoscritti.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire le condizioni e le modalità, eventualmente occorrenti, per l'esecuzione delle operazioni previste dal presente provvedimento.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 587.

Cartoline in esenzione di tassa per i militari mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del Libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 885, col quale fu concesso a ciascun militare appartenente ad unità che si appoggiano al servizio della posta militare di potere spedire in esenzione di tassa due speciali cartoline per ogni settimana;

Riconosciuta l'opportunità di portare a tre le speciali cartoline da distribuirsi settimanalmente e di estendere la concessione ai reparti mobilitati nel territorio disimpegnanti servizi di guerra, agli ospedali militari, convalescenziari, treni ospedali militari ed alle organizzazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione accordata col R. decreto 19 giugno 1940, numero 885, ai militari delle unità che si appoggiano al servizio della posta militare di spedire speciali cartoline in esenzione di tassa viene estesa:

1) ai reparti mobilitati nel territorio disimpegnanti servizi di guerra;

2) agli ospedali militari, convalescenziari e treni ospedali;

3) alle organizzazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana.

Il numero di dette cartoline da distribuire a ciascun militare viene elevato da due a tre per ogni settimana.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 588.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, in Verucchio (Forlì).

N. 588. R. decreto 7 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine in Verucchio (Forlì) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di beni da esso posseduti per interposte persone da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede del valore periziato di L. 85.900. Il Monastero medesimo è autorizzato ad accettare le donazioni a suo favore disposte dalle suore Pruccoli Adele, Del Bianco Rachele, Mazza Teresa, Guidi Assunta, Andreoli Assunta, Fabbri Veronica e Vanni Giustina, e consistente in immobili del valore periziato di L. 161.500.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 589.

Istituzione temporanea di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Lugano.

N. 589. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Lugano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 590.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Sannicandro Garganico (Foggia).

N. 590. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Sannicandro Garganico (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 591.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in San Severo (Foggia).

N. 591. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 592.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo Marco Cervellini », in Cendon di Silea (Treviso).

N. 592. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo Marco Cervellini », in Cendon di Silea (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Tuoro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso in-

dicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Tuoro » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta *A)* Paranzino Francesca fu Giuseppe ved. Petruccelli alla partita 605, foglio di mappa 142, particella 9; foglio di mappa 187, particelle 1-*a*, 2-*a*, 6-*b*, 8-*c*, 9-*a*, per la superficie di Ha. 134.47.42, per l'imponibile di L. 7570,42; *B)* ed alla ditta Paranzino Francesco fu Giuseppe ved. Petruccelli, Petruccelli Vincenzo fu Giovanni, e figlie Estella, Francesca, Angiolina, alla partita 619 foglio di mappa 187, particelle 1-*b*, 1-*c*, 1-*f*, 2-*b*, 2-*c*, 2-*f*, 3, 7, 8-*b*, 8-*d*, e 4 della superficie di Ha. 3.00.41 e l'imponibile di L. 74,41 (per la quota spettante alla detta signora Paranzino Francesca). La proprietà di cui alla lettera *A)* è costituita da due appezzamenti: il primo dei due appezzamenti nel quale trovansi anche i fabbricati rurali e nel quale è compreso anche il fondo comune di cui alla lettera *B)* confina: a nord-est, con la proprietà Petruccelli Vincenzo, con la quale ha in comune il piazzale della masseria; a sud-est, con terreni dell'Ente comunale di Barrea; a sud, con lo stesso Ente comunale di assistenza di Barrea; ad ovest, con la strada nazionale Foggia-Napoli. Il secondo appezzamento confina: a nord-ovest, con terreni del sig. Giovanni Jannuzzi; ad est, col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri e con terreni del sig. Jannuzzi; a sud, con la proprietà di Petruccelli Vincenzo e figlie; ad ovest, col Regio tratturello Foggia-Camporeale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Tuoro » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 300.000 (trecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE.

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1941-XIX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 120. — D'ELIA

(2557)

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pietrafitta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pietrafitta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Molinari Giuseppe di Francesco-Paolo per 1/2 e Morlino Raffaele fu Raffaele per 1/2, alla partita 554, foglio di mappa 88, particella 6, per la superficie di ettari 1.21.02, e l'imponibile di L. 519,14. Il fondo confina: a nord, con proprietà di Suppa Eugenia; ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con terre del comm. Sipari, e ad ovest, con la Masseria Panetteria Torre Bianca di proprietà Barone.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pietrafitta » sopracitato è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 17.500 (diciasettemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 33. — D'ELIA

(2563)

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, numero 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiume Morto », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Clotilde fu Paolo, al foglio di mappa 9, particella 40, per la superficie di ettari 1.00.53 e con l'imponibile di L. 100,53. Il sudescritto fondo confina con la proprietà Abbate Agnese fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, Abbate Caterina fu Giovanni, Branco Domenico e Giovanni fu Roberto ed Abbate Filippo ed altri fu Giov. Battista;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiume Morto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 31. — D'ELIA

(2564)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1941-XIX.
Mobilitazione civile di 12 Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Forlì, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 261.

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1941-XIX.
Modificazioni alle vigenti norme sugli aeroporti doganali e sulle zone vietate alla navigazione aerea.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1939-XVIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile e le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Visti i propri decreti 28 gennaio 1940-XVIII, 22 maggio 1940-XVIII e 10 giugno 1940-XVIII, che apportano modifiche al suaccennato decreto 1° dicembre 1939-XVIII;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aeroporti doganali del Regno, stabilito con l'art. 1 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, sono aggiunti i seguenti aeroporti:

A) *aeroporti per l'atterramento degli aeroplani*:
Foggia (circoscrizione doganale di Bari);

B) *aeroporti per l'ammaramento degli idrovolanti*:
Marsala (Stagnoni) (circoscrizione doganale di Palermo).

L'aeroporto di Foggia è cancellato dall'elenco degli aeroporti non doganali contenuto nell'art. 2, n. 2°, lettera *A*) del decreto anzidetto.

Art. 2.

Le norme concernenti la XV Zona, Trapani-Marsala, contenute nell'allegato *A* al predetto decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, sono così modificate:

XV Zona - *Trapani-Marsala.*

« Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per punto quattro miglia a nord di punta Solanto; punta Solanto; Palazzolo; Fondaco; Montagnola della Borrania; Vigne della Taverna; Mazzara del Vallo; parallelo di Mazzara del Vallo fino al meridiano di punta Sottile nell'isola di Favignana; punta Bassana nell'isola di Marittimo; punto « A » (latitudine 38° 10' N.; longitudine 12° 22' E. G., sull'allineamento delle quote più elevate delle due isole di Levanzo e di Favignana); punto quattro miglia a nord di punta Solanto.

« Entro i limiti della zona vietata trovasi l'idroscalo doganale di Marsala (Stagnoni).

« Per accedere a tale idroscalo con provenienza dal nord, gli idrovolanti devono dirigere su punta Bassana (estremo di levante dell'isola di Marittimo) mantenendosi fuori della zona vietata; indi, a quota non superiore a metri cento, dirigere per capo Feto, che è l'estremità meridionale della costa sicula visibile da punta Bassana. Raggiunto il punto « B », individuato dall'allineamento delle quote più elevate delle isole di Levanzo e di Favignana, devono fare rotta diretta per l'idroscalo, evitando di passare sulla città di Marsala. Le stesse rotte, in senso contrario, devono essere percorse dagli idrovolanti in partenza dagli Stagnoni, diretti al nord.

« Per accedere all'idroscalo stesso con provenienza da sud o da ponente, gli idrovolanti devono dirigere, sempre a quota non superiore a metri cento, sul punto « B » sopradetto; indi, fare rotta diretta sull'idroscalo, evitando di passare sulla città di Marsala. Le stesse rotte, in senso contrario, devono essere percorse dagli idrovolanti in partenza, diretti a sud o a ponente ».

Art. 3.

Nel testo del decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, nell'allegato *A* al detto decreto e nelle relative cartine sono introdotte le seguenti modifiche:

1) nel testo degli articoli 1 e 2 e nelle cartine relative alla XVII Zona vietata, la denominazione: Terranova Pausania è sostituita da quella: « Olbia »;

2) nel testo dell'allegato *A*, relativo alla XI Zona, Pola-Fiume, e nella cartina relativa alla medesima zona, la dizione: Punta Briacova è sostituita da quella « Punta dei Barbieri ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per l'aeronautica* PRICOLO

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Leroux e Fratelli Zini, con sede a Genova, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Leroux e Fratelli Zini, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima Leroux e Fratelli Zini, con sede a Genova, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, è posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il dott. Giacomo Marchetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Glicine, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Glicine, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 4 dicembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Glicine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Giuseppe Nakamulli, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1941-XIX, con il quale la ditta Giuseppe Nakamulli, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 13 marzo 1941-XIX con il quale la ditta Giuseppe Nakamulli, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2574)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1941-XIX.

Proroga per l'anno 1941 dell'applicazione del decreto Ministeriale 10 settembre 1940-XVIII concernente il contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente sviluppo industrie macinazione e paste alimentari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1368;

Visto il R. decreto 7 settembre 1939-XVIII, n. 1747, che approva lo statuto dell'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1940 relativo alla determinazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente predetto;

Sentita la Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1941 l'applicazione del decreto Ministeriale 10 settembre 1940 relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1941-XIX.

Liquidazione della Rappresentanza generale nel Regno della Società «Norwich Union Fire Insurance», con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1941-XIX, con il quale venne posta in liquidazione la Rappresentanza generale nel Regno della Società «Norwich Union Fire Insurance», con sede in Genova, e nominato liquidatore il Consigliere nazionale Ettore Giannantonio;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII;

Ritenuto necessario stabilire le modalità in base alle quali deve essere eseguita la liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private ed il regolamento di attuazione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive norme modificative ed integrative;

Decreta:

La liquidazione della Rappresentanza generale nel Regno della Società «Norwich Union Fire Insurance» sarà effettuata con le norme fissate per la liquidazione coattiva delle imprese di assicurazione dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e dal relativo regolamento di attuazione approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonchè dalle successive norme modificative ed integrative.

Roma, addì 18 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.

Disposizioni relative al vincolo delle uova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Considerata l'urgente necessità di assicurare una sufficiente disponibilità di uova per il consumo nel periodo autunno-invernale;

Decreta:

Art. 1.

L'intera scorta di uova esistente in frigorifero e in altri magazzini e impianti di conservazione è posta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per essere immessa al consumo, a tempo opportuno, secondo un piano provinciale di distribuzione all'uopo predisposto, e ai prezzi che verranno successivamente fissati.

Tale merce non può, pertanto, essere fatta oggetto di atti di compra-vendita, nè può essere comunque distratta senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.

Art. 2.

Allo stesso vincolo è sottoposta la merce, proveniente dall'estero e raccolta sul mercato nazionale, immagazzinata, per il consumo autunno-invernale, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Le ditte proprietarie e detentrici della merce sono tenute a farne la conservazione a regola d'arte, nonchè a tenere un registro di carico e scarico dal quale risulti la consistenza giornaliera delle scorte e i movimenti giornalieri di entrata e di uscita del prodotto.

Art. 4.

Le ditte che alla data del presente decreto abbiano in conservazione o siano comunque detentrici di un quantitativo di uova non inferiore a 5000 pezzi sono tenute a denunciare alla Sezione dell'alimentazione della provincia nella quale è depositata la merce, pel tramite dell'organizzazione di categoria, la giacenza (numero di pezzi) al 1° luglio 1941-XIX, distintamente per la produzione nazionale e per la merce importata, indicando anche il sistema di conservazione (frigo, autoclave, acqua di calce, ecc.).

Le denuncia della consistenza dovrà poi essere ripetuta al cadere di ogni quindicina.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 74 del 15 marzo 1939-XVII della provincia di Bolzano col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bolzano;

Vista la deliberazione 3 aprile c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale è stata apportata modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

È approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Bolzano nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Bolzano è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 63 del 25 febbraio 1939 della provincia di Nuoro, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Vista la deliberazione 28 maggio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Nuoro nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Nuoro è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali, n. 65, del 10 marzo 1939-XVII della provincia di Vicenza, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Vicenza;

Vista la deliberazione 29 marzo 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale è stata apportata modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

È approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Vicenza nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Vicenza è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il 20 maggio 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al dott. Paolo Rossi, console generale onorario della Repubblica di San Domingo alla residenza di Genova.

(2576)

Il 25 maggio 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al comm. Arrigo Facheris, console generale onorario di Thailandia alla residenza di Milano con giurisdizione sul territorio della Lombardia.

(2577)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 23 aprile 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postelegrafica di nuova istituzione a Roma-Monteverde Nuovo.

(2578)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1941-XIX - N. 141

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,51
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6060
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro) nom.	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	78 —
Id. 3,50% (1902)	74,625
Id. 3,00% Lordo	53,225
Id. 5,00% (1935)	95,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,675
Id. Id. 5,00% (1936)	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,725
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,55
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	97,225
Id. Id. 5% - Id. 1944	99,025
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,65
Id. Id. 5% - Id. 1950	99,675

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore di sanità

Con Regio Imperiale decreto 19 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1941-XIX, registro n. 7 Interno, foglio n. 18, il sig. dott. Pasquale Lugini è stato nominato componente del Consiglio superiore di sanità, pel triennio in corso 1941-43, in sostituzione del dott. Armando Giustizieri.

(2579)

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18332 del 10 maggio 1941-XIX, il sig. Sacerdoti Renzo fu Mandolino e fu Venturelli Teresa, nato a Modena il 20 settembre 1903, residente a Modena, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello « Venturelli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie, Rinaldi Sofia di Amos, nata a Modena il 12 febbraio 1902, e ai figli minori Anna e Filiberto Sacerdoti di Renzo e di Rinaldi Sofia, nati a Modena rispettivamente il 25 luglio 1935, e il 4 agosto 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2561)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA

Regolamento sul servizio delle obbligazioni in valuta legale

TITOLO I.

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE

Art. 1.

Le obbligazioni, in valuta legale, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità hanno il valore nominale di L. 500 ciascuna. Il saggio percentuale d'interesse annuo è determinato per ciascuna emissione dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In virtù dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, le dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di Credito fondiario ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni, e possono, altresì, essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

Le obbligazioni sono rappresentate nella circolazione da titoli i quali possono essere al portatore e nominativi e questi anche con cedole al portatore (titoli misti).

I titoli suddetti sono unitari o comprendenti un numero multiplo di obbligazioni.

Possono anche essere ammessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli.

Art. 3.

I titoli ed i certificati sono conformi ai modelli approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ogni emissione di titoli deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Istituto, approvato con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1955.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riflettenti la emissione di obbligazioni, debbono riportare l'approvazione del Comitato dei Ministri, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Art. 4.

A norma dell'art. 14 del citato statuto, è in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere, sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Quando il Consiglio di amministrazione si valga delle facoltà di cui al comma precedenti, la categoria delle opere, cui si riferisce la serie speciale, deve essere specificata nel testo del titolo.

Le obbligazioni dell'Istituto che non abbiano specificazioni di opere o di imprese mutuarie hanno riferimento alla massa globale dei mutui effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

In conformità dell'art. 15 del detto statuto, l'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantito, oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 6.

I titoli sono staccati da registri a matrice e portano un numero progressivo per taglio.

La numerazione dei titoli stessi ed anche dei certificati nominativi è fatta separatamente per ogni tipo e per ogni serie speciale.

Art. 7.

I titoli ed i certificati debbono essere firmati da due amministratori e dal sindaco nominato dal Comitato dei Ministri, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Le firme suddette potranno, in base a disposizione del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Le matrici devono portare le stesse firme dei titoli relativi.

I titoli ed i certificati sono segnati con bollo a secco dell'Istituto.

Art. 8.

A ciascun titolo al portatore o misto è unito un foglio di cedole, le quali debbono portare il numero del titolo medesimo. Quando esse siano esaurite, l'Istituto ha facoltà di rinnovare il titolo o di aggiungere allo stesso un nuovo foglio di cedole.

I certificati nominativi contengono una tabella a caselle semestrali per segnarvi il pagamento delle singole rate di interessi e vari compartimenti per le riduzioni e sostituzioni. Esaurite le caselle od i compartimenti, l'Istituto, può rinnovare i certificati o aggiungere ad essi un foglio con altre caselle o compartimenti.

Art. 9.

Per le iscrizioni vincolate di usufrutto si rilascia, oltre il certificato di nuda proprietà, un certificato di usufrutto avente le caratteristiche del primo.

Nel certificato di nuda proprietà debbono essere annullate le caselle relative al pagamento degli interessi. I certificati di usufrutto sui quali siano esaurite le caselle pel pagamento degli interessi, si rinnovano sotto lo stesso numero di iscrizione.

La riscossione degli interessi sui certificati nominativi può essere riservata dal titolare a se stesso, ovvero dele. ita ad altra persona.

La condizione del pagamento personale si fa risultare con apposita annotazione sul certificato.

Nelle iscrizioni nominative non si fa riferimento ad atti che non siano depositati presso l'Istituto.

TITOLO II.

OPERAZIONI

Art. 10.

In base all'art. 5 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, sono estese alle obbligazioni dell'Istituto, in quanto siano applicabili, le disposizioni in vigore per le cartelle di Credito fondiario.

Art. 11.

I certificati nominativi possono dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari. I certificati da riunire debbono rappresentare titoli della medesima serie.

Non sono ammesse riunioni o divisioni di titoli al portatore e misti.

Art. 12.

I certificati nominativi ed i titoli misti si possono trasferire sotto altri nomi ovvero tramutarsi al portatore, ma il tramutamento dei certificati nominativi non è ammesso se i certificati stessi sono gravati di vincolo.

Si possono altresì tramutare i titoli al portatore in certificati nominativi o in titoli misti.

Art. 13.

Il trasferimento dei certificati nominativi e dei titoli misti può effettuarsi:

1) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

2) mediante esibizione del certificato o del titolo portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da notaio;

3) per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente ordini il trasferimento.

Anche nei casi di cui ai numeri 1 e 3 occorre la consegna dei certificati nominativi o dei titoli misti da trasferire.

Art. 14.

L'intestazione agli eredi legatari od altri aventi causa, nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale o in copia autenticata del titolo legale a possedere e dell'atto di morte del titolare.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere, la nuova intestazione non può eseguirsi se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e se questa non sia passata in giudicato.

Nei casi di fallimento si applicano le leggi in vigore per la materia; ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle ordinanze ed alle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte o di fallimento debbono consegnarsi, con la domanda di trasferimento, i certificati nominativi o i titoli misti da trasferire, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento stesso abbia luogo senza la detta consegna.

In quest'ultimo caso però il trasferimento non può eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 19 e dopo spirato il termine ivi stabilito, e salvo, per i titoli misti, il disposto dell'art. 22.

Art. 15.

Per il tramutamento di titoli al portatore in certificati nominativi o in titoli misti basta che l'interessato ne faccia domanda allo Istituto consegnando contemporaneamente i titoli da tramutarsi.

Art. 16.

Per il tramutamento di certificati nominativi o di titoli misti in titoli al portatore e pel tramutamento di certificati nominativi in titoli misti, la firma del titolare, o del suo rappresentante, deve essere autenticata da notaio, o da un agente di cambio autorizzato a tali operazioni. Alla domanda debbono essere uniti i titoli da tramutarsi.

Art. 17.

I titoli al portatore e misti non possono sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.

TITOLO III.

PERDITA, FURTO, DISTRUZIONE

Art. 18.

In caso di perdita, furto o distruzione di un certificato nominativo, il titolare o il suo legittimo rappresentante od avente causa, può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali d'interesse e la surrogazione del certificato, presentando domanda all'Istituto per mezzo dell'ufficio incaricato del pagamento degli interessi.

Nella domanda debbonsi indicare i semestri d'interesse maturati sul certificato e non riscossi, dei quali si chiede la sospensione.

La firma del richiedente deve essere autenticata da notaio o da agente di cambio autorizzato a tali operazioni.

Art. 19.

Ricevuta la dichiarazione di smarrimento, l'Istituto ne fa pubblicare avviso per tre volte, ad un mese di intervallo, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, disponendo ad un tempo la sospensione

del pagamento delle rate d'interessi scadute o da scadere. Tale sospensione non è disposta quando la denuncia di smarrimento riguardi il solo certificato di nuda proprietà o titoli misti.

In tale avviso deve essere dichiarato che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione senza che siano pervenute o presentate opposizioni alla sede dell'Istituto, si emetterà un nuovo certificato in surrogazione.

Art. 20.

Ove nel termine di sei mesi di cui all'articolo precedente siano presentate opposizioni al rilascio di un certificato di surrogazione, da parte del possessore o detentore del certificato di cui fu asserita la perdita, il furto o la distruzione, l'Istituto deve sospendere ogni deliberazione sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o siasi pronunziata fra i medesimi decisione del giudice e sia questa passata in giudicato.

Art. 21.

Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione, l'Istituto emette un nuovo certificato di surrogazione, sul quale deve annotarsi il numero d'ordine del certificato originario e farsi menzione dell'annullamento di quest'ultimo pel fatto dell'avvenuta perdita, del furto o della distruzione.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, l'Istituto provvede al pagamento delle rate semestrali scadute rimaste in sospeso.

Art. 22.

Nel caso di perdita, furto o distruzione di un titolo misto, si procede come è disposto negli articoli precedenti, ma non può mai essere sospeso il pagamento delle cedole.

Il nuovo titolo da emettersi in surrogazione di quello perduto, rubato o distrutto, deve essere privo delle cedole pel pagamento degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole del titolo originario.

Art. 23.

Le occorrenti spese di pubblicazione ed altre dipendenti dalla dichiarazione di perdita, furto o distruzione di certificati nominativi o di titoli misti, sono a carico del richiedente. Questi deve sempre eleggere domicilio in Roma.

Art. 24.

Eseguito il rilascio del nuovo certificato o del nuovo titolo non sono più ammesse opposizioni e gli atti o le sentenze che potessero intervenire o fossero intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto nei riguardi dell'Istituto.

Art. 25.

Di ogni procedura in corso, per perdita, furto o distruzione di certificati nominativi o di titoli misti, si deve tenere un elenco esposto al pubblico nella sede dell'Istituto.

Art. 26.

Nel caso di perdita, furto, deterioramento o distruzione di titoli al portatore, si osservano le disposizioni degli articoli 56 e 57 del Codice di commercio.

TITOLO IV.

SORTEGGIO, RIMBORSO ED ANNULLAMENTO

Art. 27.

In base all'art. 16 dello statuto, al rimborso delle obbligazioni in circolazione l'Istituto provvede a fine di ciascun anno mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alla restituzione di capitale sui mutui ai quali le obbligazioni si riferiscono ed in ogni caso di un quantitativo di obbligazioni non inferiore a quello stabilito nel relativo piano di ammortamento.

Art. 28.

L'estrazione delle obbligazioni è fatta al 1° dicembre di ogni anno, purchè non festivo, nel quale caso si rinvia al giorno feriale più prossimo, e deve eseguirsi in locali aperti al pubblico e con la presenza delle persone indicate all'art. 7. Dell'operazione è fatto apposito processo verbale.

Art. 29.

Per l'estrazione sono predisposte, per ciascun taglio di titoli e per ciascuna emissione due serie di schede, la prima delle quali porta tutti i numeri appartenenti alla serie delle migliaia relativa ai numeri d'iscrizione dei titoli emessi; la seconda serie è composta di 1000 schede, ognuna delle quali porta un gruppo di tre cifre da 000 a 999.

Le schede della prima serie hanno colore diverso da quello delle schede della seconda serie, in maniera che sia agevole distinguere le une dalle altre.

In occasione di ogni estrazione, prima dell'inizio delle operazioni di sorteggio, si procede, a cura della apposita Commissione, alla contazione e la ricognizione delle schede componenti le due serie ed all'imbussolamento di ciascuna serie di schede in apposite separate urne giranti. Delle due urne, quella contenente le schede portanti i numeri della serie delle migliaia è contraddistinta col la lettera *A*, l'altra contenente le 1000 schede numerate progressivamente da 000 e 999 è controdistinta con la lettera *B*. Il sorteggio si opera estraendo prima una scheda dall'urna *A* e poi una scheda dall'urna *B*, i gruppi di cifre impressi su ciascuna scheda, uniti insieme nell'ordine in cui furono estratti, compongono il numero del titolo sorteggiato.

Prima di procedere alla estrazione del numero successivo, ciascuna scheda viene rimessa nella rispettiva urna.

Il numero estratto è considerato come non sorteggiato e le schede vengono rimesse nelle rispettive urne:

a) quando non sia compreso tra quelli effettivamente portati dai titoli emessi;

b) quando sia già stato sorteggiato nella estrazione in corso;

c) quando appartenga a titoli già sorteggiati o estinti per normale ammortamento o rimborso anticipato.

Art. 30.

Unitamente al numero sorteggiato si considerano estratti per il rimborso tutti i titoli dello stesso taglio, ancora in circolazione — quali risultano dai relativi ruolini d'iscrizione — appartenenti alla serie di cinquanta numeri consecutivi, delimitata da due multipli di cinquanta, nella quale è compreso quello sorteggiato.

Nel caso che il quantitativo di titoli da sorteggiare fosse inferiore a cinquanta, si considerano sorteggiati della serie di cinquanta numeri consecutivi risultanti, come sopra, estratti, tanti numeri consecutivi a partire da quello più basso, quanti ne occorrono per formare il quantitativo richiesto.

Qualora, invece, il detto quantitativo fosse superiore a cinquanta o ad un multiplo di cinquanta, dell'ultima serie di cinquanta numeri consecutivi risultante estratta verranno utilizzati, oltre a quello sorteggiato, tanti numeri consecutivi, sempre a partirve da quello più basso, quanti ne occorreranno per completare il quantitativo stesso.

Dell'esito di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 31.

I titoli estratti sono rimborsati alla pari in valuta legale a cominciale dal 1° di gennaio successivo all'estrazione e non producono interesse dopo quello dell'anno in cui è avvenuta la estrazione stessa.

Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su semplice presentazione di essi, accompagnati da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore.

Il rimborso dei titoli nominativi o dei titoli compresi in certificati nominativi si esegue al titolare o al suo legale rappresentante od avente causa che giustifichi la sua qualità e comprovi la sua capacità giuridica.

I titoli al portatore e quelli misti devono essere muniti di tutte le cedole dei semestri d'interesse non ancora scaduti, successivi a quello in cui ha avuto luogo la relativa estrazione, altrimenti l'importo dovuto per le cedole mancanti viene integralmente trattenuto sul capitale da rimborsare.

Art. 32.

I titoli al portatore rimborsati vengono muniti di bollo a calendario con la leggenda « Pagato »; essi e le relative cedole sono immediatamente annullati con perforazione.

I detti titoli sono poi distrutti mediante abbruciamento o macerazione in occasione del prossimo sorteggio e nel processo verbale è fatto constare del numero e della serie dei titoli bruciati e delle cedole annesse ai medesimi.

I certificati nominativi colpiti in parte da sorteggio vengono ridotti del capitale rimborsato mediante annotazioni debitamente firmate ai sensi del precedente art. 7. Quelli che, per effetto dei rimborsi, rimangono estinti, vengono annullati e conservati in atti, ad ogni effetto di diritto, per tutto il termine della prescrizione.

I titoli misti, dei quali siasi eseguito il rimborso, sono pure annullati e conservati in analogia a quanto è disposto nel precedente comma.

TITOLO V.

INTERESSI

Art. 33.

Gli interessi sulle obbligazioni sono semestrali e scadono il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Art. 34.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e misti è fatto verso consegna delle cedole scadute, accompagnate, per ciascuna serie di titoli e per ogni scadenza, da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore, con l'indicazione della data e del domicilio.

Le cedole devono essere classificate per valore e descritte in ordine progressivo per numero di titolo, e del loro ammontare deve essere fatto il riepilogo con l'indicazione della totale somma da pagare.

Le cedole estinte devono essere annullate mediante perforazione e munite di timbro di pagamento a calendario.

Art. 35.

Il pagamento delle rate semestrali su certificati nominativi si fa agli esibitori dei certificati con ricevuta degli esibitori stessi su moduli di quietanza preparati dall'Istituto, portanti il timbro a secco dell'Istituto medesimo, e rimessi unitamente agli ordinativi di pagamento alle filiali della Banca d'Italia, sulle quali è assegnato il pagamento.

Sul certificato, nella casella relativa alla rata pagata, viene impresso un bollo a calendario con la leggenda « Pagato ».

TITOLO VI.

SERVIZIO DI CASSA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36.

Ai sensi dell'art. 48 dello statuto, il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia, la quale vi provvede per mezzo delle sue filiali che funzionano da agenzie dell'Istituto.

Art. 37.

Le domande e i documenti per tramutamenti o vincoli di titoli emessi dall'Istituto, devono essere presentati dagli interessati alla Banca d'Italia, che ne fa invio alla sede centrale dell'Istituto medesimo in Roma, previo annullamento dei titoli al portatore mediante perforazione ed apposita stampiglia da apporsi nel corpo del titolo e portante dichiarazione di annullamento.

Le cedole devono essere perforate.

Gli annullamenti devono eseguirsi in modo da non distruggere o rendere illeggibile il numero del titolo, l'importo e l'indicazione del semestre delle cedole.

L'esibitore, dopo che il titolo sia stato annullato, deve apporre la propria firma alla dichiarazione di annullamento suaccennata.

Art. 38.

Per ogni domanda corredata di documenti o titoli, le filiali della Banca d'Italia debbono rilasciare una ricevuta staccata da registro a matrice, dopo accertata la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano.

Art. 39.

La consegna dei titoli ai rispettivi aventi diritto è fatta per mezzo della Banca d'Italia contro ritiro della ricevuta di cui all'articolo precedente, sempre che si tratti di titoli precedentemente inviati all'Istituto per eseguimento di qualche operazione.

In caso di perdita della ricevuta di cui sopra, il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda datata e sottoscritta con firma autenticata. La dichiarazione di smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a 10 giorni di intervallo, e, se non intervengono opposizioni, entro un mese dalla prima pubblicazione, potrà aver luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

Il presente regolamento è stato approvato a norma dell'art. 22 dello statuto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nell'adunanza del 19 aprile 1941.

Il presidente: V. AZZOLINI

(2560)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 1940-XIX con il quale il dott. Aristide D'Antona è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto dott. D'Antona ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Aristide D'Antona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2543)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Norcia, in liquidazione, con sede in Norcia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1938-XVI, con il quale venne disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Norcia, Società anonima cooperativa con sede in Norcia (Perugia) e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento, in data 18 agosto 1939-XVII, con il quale fu nominato il commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore si trova nella impossibilità di espletare l'incarico affidatogli, a seguito del suo richiamo alle armi;

Dispone:

Il dott. Luigi Contenti è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Norcia, Società anonima cooperativa avente sede in Norcia (Perugia), in sostituzione del rag. Dario Morelli, richiamato alle armi, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV,

n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2545)

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Belforte sul Chienti (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Belforte sul Chienti (Macerata) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Belforte sul Chienti (Macerata) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2554)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, con sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1940-XVIII, con il quale il rag. Antonio Butera è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda sgindicata;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Ferruccio Vulpitta fu Saverio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, avente sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Antonio Butera.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2544)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo del Reale corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Reale corpo del Genio civile;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX e 22 aprile 1941-XIX, con i quali sono state apportate varianti al concorso suddetto;
Vista la lettera con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali debbono essere svolte le prove scritte del concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 30 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Reale corpo del Genio civile di cui ai citati decreti Ministeriali 30 dicembre 1939-XVIII, 31 dicembre 1940-XIX e 22 aprile 1941-XIX avranno luogo nei giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 1941-XIX.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CALLETTI.

(2592)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.